



Finanziato
dall'Unione europea



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Allegato al DDG n. 4943 del 12/10/2023

Piano Strategico della PAC 2023-2027

Intervento SRE02 Insediamento Nuovi Agricoltori

Sommario

1.	Base giuridica	3
2.	Definizioni	3
3.	Finalità ed obiettivi dell'intervento	6
4.	Dotazione finanziaria	7
5.	Localizzazione	7
6.	Beneficiari e condizioni di ammissibilità	7
7.	Piano Aziendale (PA)	8
8.	Impegni ed obblighi	9
9.	Doppio finanziamento e cumulo	10
10.	Forma del sostegno e tipo di pagamento	10
11.	Criteri di selezione	10
12.	Tempi e modalità di presentazione della domanda di sostegno	10
13.	Documentazione da presentare con la domanda di sostegno	11
14.	Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno	15
15.	Procedimento Amministrativo	15
15.1	Formulazione della graduatoria	16
15.2	Istruttoria tecnico-amministrativa	16
15.3	Decreto di concessione	16
16.	Modalità di pagamento del premio	16
16.1	Pagamento dell'acconto	17
16.2	Pagamento del Saldo	17
17.	Pubblicità e visibilità	17
18.	Privacy	18
19.	Rinvio	18

Intervento SRE02 Insediamento nuovi agricoltori	
Finalità	La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre nuovi agricoltori nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali e offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.
Beneficiari	Nuovo agricoltore che si insedia per la prima in qualità di capo d'azienda agricola (non sono ammessi insediamenti multipli).
Tipo di pagamento	Sovvenzione in conto capitale Somme forfettarie
Aliquota di contribuzione	Premio: euro 30.000,00
Dotazione finanziaria	20 M€
Annualità	2023
Responsabile del procedimento	Dirigente del Servizio 2
Contatti	PEC dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it
Termini presentazione domanda	23 novembre 2023 - 15 gennaio 2024

1. Base giuridica

Art. 75 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 – Intervento SRE02.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001 - Intervento SRE02.

2. Definizioni

Nuovo agricoltore

Limiti di età: 41 - 60 (61 anni non compiuti)

Capo d'azienda: Il nuovo agricoltore che si insedia, o si è insediato al massimo nei 12 mesi precedenti, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Nel caso costituisca un'impresa individuale, il nuovo agricoltore è *ipso facto* capo azienda.

Nel caso di insediamento in una società, già costituita o ancora da costituire, il nuovo agricoltore esercita il controllo effettivo se:

1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sotto riportati:

SOCIETÀ DI PERSONE

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno “personalità giuridica”: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado, quindi, tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempimenti finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

a) Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)

Esercita il controllo il nuovo agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società

Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di nuovo agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Esercita il controllo il nuovo agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di nuovo agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto, quindi, in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

a) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (Ssrl).

Esercita il controllo il nuovo agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di nuovo agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)

Esercita il controllo il nuovo agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

c) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Esercita il controllo il nuovo agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di nuovo agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.C.A.R.L.)

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

Esercita il controllo il soggetto nuovo agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di "nuovo" alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Requisiti di formazione e/o competenze richieste per il nuovo agricoltore:

Il nuovo agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

Agricoltore in attività

L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro;

2. iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
3. iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
4. possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

Primo insediamento

Nel caso di imprese individuali, per primo insediamento del nuovo agricoltore in una azienda condotta singolarmente si intende l’acquisizione, per la prima volta, della Partita IVA in campo agricolo e l’inizio dell’attività riportata nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio. Ai fini della determinazione della data di insediamento fa fede la data meno recente fra quella di quella di attribuzione della partita IVA e quella di inizio attività riportata nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio.

Nel caso di primo insediamento in seno a una società precedentemente costituita e con attività agricola già avviata o in seno a una società da costituirsi, la data dell’insediamento coincide con la data della delibera o dell’atto con il quale viene attribuita al nuovo agricoltore la responsabilità civile e finanziaria per la gestione dell’azienda e la titolarità della stessa.

Nel caso di primo insediamento del nuovo agricoltore in una azienda condotta singolarmente o in una società costituita precedentemente alla presentazione della domanda, ai fini della dimostrazione del requisito dell’insediamento, si farà riferimento alla data di primo insediamento come sopra definita, che, in ogni caso, non dovrà essere antecedente ai dodici mesi precedenti la data del 15/10/2023.

Non sono ammissibili domande di sostegno presentate da nuovi agricoltori il cui primo insediamento sia avvenuto in data antecedente ai dodici mesi precedenti la data sopra riportata.

3. Finalità ed obiettivi dell’intervento

L’intervento SRE02 “Insediamento nuovi agricoltori” è finalizzato alla concessione di un sostegno a nuovi imprenditori agricoli di età fra 41 e 60 (61 anni non compiuti) che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre nuovi agricoltori nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. L'intervento si propone anche di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

L'intervento risulta correlato ai seguenti Obiettivi:

Obiettivo SO7: Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali

Obiettivo SO8: Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bio-economia circolare e la silvicoltura sostenibile.

Gli interventi previsti rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze E3.1 Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali. Tutte le operazioni di investimento previste dal presente intervento forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.37 (Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC).

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad euro 20.000.000,00, di cui euro 10.100.000,00 di quota FEASR. Il 2% di detta dotazione è riservata ai progetti ricadenti nelle isole minori, attraverso apposita graduatoria specifica. L'eventuale quota residua non utilizzata di tale riserva sarà destinata alla graduatoria generale.

5. Localizzazione

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative progettuali riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Sicilia.

6. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al sostegno i nuovi agricoltori, come definiti al paragrafo "Definizioni", che soddisfino i seguenti requisiti (C) (in ottemperanza a: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001 - Intervento SRE02);

C01: al momento della proposizione della domanda di sostegno avere un'età maggiore ai 40 anni e inferiore a 61 anni non compiuti;

C02: possedere un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di nuovo agricoltore. Se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, tale requisito deve essere soddisfatto entro la data di conclusione del piano aziendale e comunque entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

C03: la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale (PA) per lo sviluppo dell'attività agricola.

Al criterio C03 è collegato il seguente Obbligo (in ottemperanza a: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001 - Intervento SRE02);

OB01: Il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l'utilizzo delle ICT e i mercati target.



C04: insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni contenute nelle precedenti definizioni. Il beneficiario può essere già capo azienda di una impresa agricola e deve essersi insediato da meno di 12 mesi decorrenti dalla data del 15/10/2023.

C05: insediarsi in un'azienda che non deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o affini entro il 2° grado o da una suddivisione di una società in cui siano presenti, in qualità di soci e/o amministratori, parenti o affini entro il 1° grado.

Per garantire le finalità del bando, nelle società di nuova costituzione o già costituite in cui si insedia il nuovo agricoltore non possono far parte della compagine societaria i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo.

I soggetti che hanno ceduto, anche in parte, l'azienda in cui si insedia il nuovo agricoltore non possono far parte, in nessun caso, della compagine societaria.

Ad insediamento avvenuto da parte del nuovo agricoltore, il soggetto/i soggetti concedenti con rapporto di parentela diretta fino al secondo grado o affinità entro il primo grado non dovranno più esercitare alcuna attività agricola. Tale condizione si realizza qualora dalla verifica del fascicolo aziendale intestato al cedente sopra specificato risulti che nessuna superficie, a qualunque titolo inserita nel fascicolo, risulti condotta dallo stesso per tutta la durata dell'impegno.

Non può essere prevista la cessione di corpi aziendali tra coniugi.

Nel caso di cessione di aziende o di terreni in comproprietà, si applicano le medesime regole di cui sopra sulla base del principio di comproprietà prevalente.

C06: non aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

Non è ammesso l'insediamento del nuovo agricoltore, individualmente o come società, in aziende oggetto di insediamento finanziate, con provvedimento di concessione, ai sensi della Misura 6.1 del PSR 2014-2022.

Fanno eccezione i casi in cui i nuovi agricoltori apportino nella società una parte di azienda di dimensione economica maggiore dei parametri minimi riportati nel paragrafo 6 – requisito C07.

Non sono ammessi insediamenti multipli di più nuovi agricoltori.

Non è ammesso, in nessun caso, il subentro di un altro nuovo agricoltore diverso dal soggetto che ha presentato la domanda di sostegno.

Non sono ammessi in nessun caso coloro i quali hanno già in corso progetti di finanziamento per la medesima finalità e non hanno ancora completato il progetto di primo insediamento.

C07: non sono ammessi al sostegno i nuovi che si insediano in aziende con una Produzione standard:

minore di:

- euro 8.000,00 per le aziende localizzate nelle Isole minori e per le aziende localizzate in Zone svantaggiate e montane;

- euro 10.000,00 per le aziende localizzate in altre zone diverse da quelle sopracitate;

maggiore di:

- euro 250.000,00 in tutti i casi.

7. Piano aziendale (PA)

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno, i soggetti richiedenti devono presentare un piano aziendale (PA) utilizzando lo schema-modello messo a disposizione dall'Amministrazione appositamente predisposto per l'intervento SRE02. Il piano aziendale (PA) dovrà essere sottoscritto da tecnici abilitati e debitamente asseverato e dal soggetto richiedente e dovrà essere allegato alla domanda di sostegno.

Nel PA sarà descritto lo sviluppo dell'attività agricola, evidenziando gli aspetti di cui all'obbligo **OB01** del paragrafo "Beneficiari e condizioni di ammissibilità".

Nel PA dovranno essere evidenziati eventuali fabbisogni formativi e di consulenza, ulteriori rispetto a quelli già posseduti necessari per l'accesso al sostegno, in relazione agli obiettivi da conseguire.

In una apposita sezione del PA il soggetto richiedente ed il tecnico dovranno indicare anche il punteggio auto-attribuito relativo ai criteri di selezione con le pertinenti giustificazioni.

8. Impegni ed obblighi

I beneficiari sono soggetti ai seguenti impegni (IM) ed obblighi (OB) (in ottemperanza a quanto previsto da: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001 - Intervento SRE02);

IM01 - I nuovi agricoltori beneficiari del premio si impegnano a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a 5 anni dalla data del pagamento del saldo del premio al fine di assicurare una seria volontà ad insediarsi in agricoltura.

IM02 - assolvere ai requisiti di "agricoltore in attività" al massimo entro 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione;

OB02 - I beneficiari, in posizione utile ai fini del finanziamento in base alla dotazione finanziaria del bando, sono obbligati a rendere effettivo l'insediamento entro 90 giorni dalla graduatoria definitiva e ad avviare e completare le attività entro 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione comunicherà, con avviso pubblico, le domande che rientrano in posizione utile al finanziamento.

Ulteriori impegni correlati all'iter amministrativo

1. Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico e procedurale.
2. Accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto agli impegni previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte.

Si riepilogano di seguito le principali tappe del processo di insediamento e la tempistica massima prevista per adempiere ai requisiti:

- Insediamento come capo azienda agricola: entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, se collocato in posizione utile ai fini del finanziamento, è obbligato a rendere effettivo l'insediamento o nei 12 mesi antecedenti alla data del 15/10/2023.
- Il nuovo agricoltore deve risultare "agricoltore in attività" entro 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione
- Acquisizione dell'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di nuovo agricoltore, se non posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno entro la data di conclusione del piano aziendale, comunque, entro 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione
- Conclusione delle attività previste dal Piano Aziendale entro 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione
- Erogazione della prima rata del premio pari al 40% (anticipo): a seguito della decisione con cui è concesso il sostegno (emissione e pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento)
- Erogazione della seconda rata del premio pari al 60% (saldo): a conclusione dell'attuazione del piano aziendale e, se successiva, ad avvenuta acquisizione dell'adeguata formazione o competenza professionale
- I nuovi agricoltori beneficiari del premio si impegnano a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a **5 anni** dalla data del pagamento del saldo del premio.

9. Doppio finanziamento e cumulo

Il sostegno al primo insediamento concesso a valere sul presente intervento non è cumulabile con un sostegno della stessa natura a valere su qualunque altra risorsa pubblica.

10. Forma del sostegno e tipo di pagamento

Il sostegno all'avviamento per nuovi agricoltori, erogato con il pagamento di una somma forfettaria, è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale proposto.

Per il presente intervento è previsto un sostegno forfettario in conto capitale di 30.000,00 euro. Il premio sarà erogato in due rate:

- il 40% a titolo di acconto, a seguito della decisione con cui è concesso il sostegno,
- il 60% a saldo dopo la verifica da parte dell'amministrazione della documentazione comprovante la piena e regolare attuazione del piano aziendale e, se successiva, l'avvenuta acquisizione dell'adeguata formazione o competenza professionale.

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del beneficiario saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (art. 13) e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (art. 15), nonché, laddove pertinente ai sensi della disciplina vigente, quelle collegate al codice Antimafia.

11. Criteri di selezione

La valutazione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri di selezione di seguito riportati. Per la predisposizione della graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio ed il controllo che l'Amministrazione effettuerà a comprova del possesso del requisito.

Ai fini dell'ammissione in graduatoria della domanda di sostegno bisogna conseguire un punteggio minimo pari a 50.

Vedi Tabella allegata

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla domanda di sostegno che è stata presentata cronologicamente per prima sul portale SIAN in conformità alle modalità e termini di presentazione previsti dal Bando. In caso di presentazione di domanda di rettifica, ai fini dell'attribuzione della già menzionata priorità, sarà considerato il momento di presentazione sul portale SIAN della domanda di rettifica.

Si precisa che:

- I punteggi auto-attribuiti nel PA dovranno coincidere con quelli indicati nella domanda di sostegno presentata. In caso di difformità, in sede di istruttoria, saranno presi in considerazione i punteggi indicati dalla domanda di sostegno.
- In sede di istruttoria non sarà possibile, per ciascun criterio di selezione, assegnare un punteggio maggiore di quello auto-attribuito dal richiedente nella Domanda di sostegno.

12. Tempi e modalità di presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno dovranno essere rilasciate, attraverso il portale SIAN che, a tale scopo, risulterà accessibile a far data dal 23/11/2023 fino al 15/01/2014.

13. Documentazione da presentare con la domanda di sostegno

Per l'adesione al regime di aiuto dovrà essere presentata una domanda di sostegno tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con procedura dematerializzata, con le modalità indicate nelle Disposizioni attuative e procedurali in corso di pubblicazione.

In ogni caso, le domande di sostegno dovranno essere presentate esclusivamente con il CUAAs e con il fascicolo aziendale del nuovo agricoltore che intende partecipare al bando (persona fisica).

Non saranno ammesse, in nessun caso, le domande presentate da persone giuridiche o da altri soggetti diversi da persone fisiche, anche nel caso di insediamento in società già costituite in precedenza.

Nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diversi ambiti territoriali, la domanda deve essere presentata presso l'IPA ove l'azienda possieda più del 50% in termini di prevalenza della redditività (superficie aziendale con maggiore produzione standard).

Le domande di sostegno presentate in anticipo o in ritardo rispetto ai termini fissati dal bando saranno ritenute non ricevibili.

Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, Professionisti o altri soggetti accreditati dall'Amministrazione), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente documentate e segnalate a mezzo mail o PEC alla struttura di supporto dell'Autorità di Gestione ed all'ufficio competente a ricevere la domanda, entro i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno in nessun caso essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo.

Le domande di sostegno possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUAAs;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all'approvazione dell'elenco provvisorio. Ove il sistema informativo SIAN non sia ancora predisposto alla compilazione delle domande di correttiva, la stessa dovrà essere presentata su supporto cartaceo all'ufficio competente per l'istruttoria della domanda di sostegno.

A pena di inammissibilità, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione, ove pertinente, di seguito indicata.

Nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 le certificazioni da presentare potranno essere sostituite da autocertificazione. Quest'ultima dovrà riportare tutti i dati previsti e contenere tutti gli elementi della documentazione stessa, pena l'inammissibilità.

La documentazione presentata deve essere di pari data o antecedente a quella della stampa definitiva dell'istanza.

A pena di inammissibilità, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione, ove pertinente, di seguito indicata, in duplice copia.



Nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 le certificazioni da presentare potranno essere sostituite da autocertificazione. Quest'ultima dovrà riportare tutti i dati previsti e contenere tutti gli elementi della documentazione stessa, pena l'inammissibilità.

La documentazione presentata deve essere di pari data o antecedente a quella della stampa definitiva dell'istanza.

Documentazione da presentare in allegato alla domanda di sostegno

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente;
2. DSAN attestante il grado di parentela/affinità del/dei cedente/i;
3. documentazione attestante il requisito della professionalità, se già posseduta;
4. documentazione attestante l'avvenuto insediamento, se già effettuato; i nuovi agricoltori che si sono insediati prima della presentazione della domanda devono dimostrare di essere in possesso di un fascicolo aziendale, titolari di partita IVA con codice di attività agricola, iscritti alla CCIAA (come ditta attiva).
5. piano aziendale, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno ed elaborato attraverso lo schema-modello messo a disposizione dall'Amministrazione, sottoscritto dal tecnico professionista, nella forma di perizia asseverata, e dal soggetto richiedente, nel quale dovranno essere riportati in maniera dettagliata e scrupolosa tutti gli interventi proposti dall'iniziativa progettuale del nuovo insediante, con particolare riguardo agli interventi per il quale si richiede il riconoscimento del punteggio auto attribuito.
6. scheda di auto-attribuzione dei punteggi con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito, debitamente sottoscritta dal tecnico sotto forma di perizia asseverata. Per l'auto attribuzione del punteggio bisognerà attenersi a quanto riportato nei criteri di selezione.
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la ditta concedente l'azienda dichiara:
 - che il contratto di affitto o di comodato, registrato nei modi di legge, avrà, pena l'esclusione, obbligatoriamente una durata di almeno 10 anni a decorrere dalla data di insediamento e comunque di un periodo tale da garantire gli impegni assunti; .
 - nel caso di comodato, espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia, da parte del comodante, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art.1809 del Codice civile;
 - che è a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente in caso di esito positivo della domanda di sostegno;
8. per le aziende condotte in affitto o in comodato, l'autorizzazione, da parte del proprietario o dei comproprietari, alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti nel piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione al bando;
9. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il nuovo agricoltore che si andrà a insediare in un'azienda che sarà condotta da una società ancora da costituire nella qualità di rappresentante legale, si impegna a chiedere il cambio di intestazione di beneficiario degli aiuti in favore del soggetto giuridico, pena la revoca della decisione di concedere il sostegno;
10. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel caso di insediamento già avvenuto al momento della presentazione della domanda nell'ambito di società di persone e di società di capitali, con la quale viene dichiarato di essere imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del Codice civile integrato e modificato dal D.Lgs. 228 del 18 maggio 2001;
11. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal nuovo agricoltore nella quale:
 - a) viene dichiarato che in merito alla richiesta del premio SRE02 non saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
 - b) viene dichiarata la redditività aziendale, tenuto conto dei requisiti previsti in relazione alla zona in cui ricade l'azienda;

- c) viene assunto l'impegno per i cinque anni successivi a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale del premio concesso a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda, a non apportare modifiche sostanziali che:
- c.1) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico, obbligandosi a portare avanti tutti gli interventi previsti nel piano aziendale;
 - c.2) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario ovvero della cessazione o della localizzazione in altra sede di una attività produttiva.
- d) dichiarazione di parentela con il cedente.
- a) *nel caso di insediamento nell'ambito di società di persone, di capitali non costituita al momento della presentazione della domanda:*
- 1) mandato collettivo speciale o altro atto avente la medesima valenza giuridica, a firma degli altri soggetti che faranno parte della futura compagine sociale, di conferimento della rappresentanza legale al nuovo agricoltore che intende insediarsi, per la presentazione della domanda per l'Intervento SRE02 del Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027;
 - 2) bozza dell'atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente la medesima valenza giuridica della costituenda società, riportante i futuri soci, i loro impegni e le responsabilità di ciascuno, con l'impegno, sottoscritto da tutti gli interessati, a non modificarlo per tutta la durata del vincolo; dovrà essere dichiarato inoltre che al momento dell'insediamento il nuovo agricoltore assumerà la responsabilità o corresponsabilità civile e finanziaria per la gestione dell'azienda in qualità di capo azienda, pena l'esclusione;
 - 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal nuovo agricoltore nella quale:
 - a) viene dichiarato che in merito alla richiesta del premio SRE02 non saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
 - b) viene dichiarata la redditività aziendale, tenuto conto dei requisiti previsti in relazione alla zona in cui ricade l'azienda;
 - c) viene assunto l'impegno per i cinque anni successivi a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale del premio concesso a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda, a non apportare modifiche sostanziali che:
 - c.1) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico, obbligandosi a portare avanti tutti gli interventi previsti nel piano aziendale;
 - c.2) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario ovvero della cessazione o della localizzazione in altra sede di una attività produttiva.
 - d) dichiarazione di parentela con il cedente.
- b) *nel caso di insediamento nell'ambito di società di persone, di capitali già costituita al momento della presentazione della domanda*
- 1) atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente la medesima valenza giuridica della società in cui siano indicati gli impegni e le responsabilità dei soci; l'impegno da parte di tutti i soci a non modificarlo per tutta la durata del vincolo; dovrà essere dichiarato inoltre, pena l'esclusione, che al momento dell'insediamento, il nuovo agricoltore assumerà la responsabilità o corresponsabilità civile e finanziaria per la gestione dell'azienda in qualità di capo azienda;
 - 2) nel caso in cui il nuovo agricoltore si è insediato prima della presentazione della domanda, sarà necessario presentare la delibera e/o atto con il quale al nuovo agricoltore è stata demandata la responsabilità per la gestione dell'azienda e la titolarità della stessa in qualità di capo azienda;



- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, relativa all'iscrizione al registro delle imprese agricole (CCIAA-sezione speciale) con l'indicazione delle cariche sociali, e di non fallenza; dovrà essere prodotta, inoltre, la dichiarazione relativa al D.lgs n. 159/2011 (antimafia);
- 4) atto, mandato collettivo speciale a firma dei soci che fanno parte della compagine sociale, di conferimento della rappresentanza legale al nuovo agricoltore che intende insediarsi o che si è già insediato, per la presentazione della domanda;
- 5) elenco dei soci, a firma del legale rappresentante;
- 6) certificato del tribunale di data recente e, comunque, non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il soggetto giuridico si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Documentazione di insediamento (da presentare prima della emanazione del decreto di concessione del sostegno)

L'impresa agricola deve essere in possesso di un fascicolo aziendale, titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritta alla CCIAA (come ditta attiva) e all'INPS, ove pertinente.

Successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, gli Ispettorati dell'Agricoltura chiederanno alle ditte non ancora insediate al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato.

La sopra menzionata documentazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta nota, pena l'esclusione.

Per i nuovi agricoltori insediati nell'ambito di società di persone e di capitali non costituita al momento della presentazione della domanda, dovrà essere allegata, ove pertinente, la seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo e statuto sociale, o altro atto avente la medesima valenza giuridica, nel quale deve essere prevista obbligatoriamente la condizione dell'assunzione esclusiva al momento dell'insediamento della responsabilità o corresponsabilità civile e finanziaria per la gestione dell'azienda e della titolarità o contitolarità della stessa in qualità di capo azienda al nuovo agricoltore che si è insediato, nonché l'impegno, sottoscritto da tutti gli interessati, a non modificarlo per l'intera durata dell'impegno, pena l'esclusione;
- 2) delibera e/o atto con il quale al nuovo agricoltore è stata demandata la responsabilità o corresponsabilità civile e finanziaria per la gestione dell'azienda e la titolarità o contitolarità della stessa in qualità di capo azienda;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, relativa all'iscrizione al registro delle imprese agricole (CCIAA-sezione speciale) con l'indicazione delle cariche sociali, all'antimafia ai sensi Dlg 159/2011, di non fallenza che dovrà essere redatta nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal nuovo agricoltore nella quale:
 - a) viene dichiarato che in merito alla richiesta del premio SRE02 non saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
 - b) viene dichiarata la redditività aziendale, tenuto conto dei requisiti previsti in relazione alla zona in cui ricade l'azienda;
 - c) viene assunto l'impegno per i cinque anni successivi a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale del premio concesso a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda, a non apportare modifiche sostanziali che:
 - c.1) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico, obbligandosi a portare avanti tutti gli investimenti previsti nel piano aziendale;
 - c.2) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario ovvero della cessazione o della localizzazione in altra sede di una attività produttiva.
 - d) dichiarazione di parentela con il cedente.

Documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti non posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando

Nel caso di requisiti non posseduti al momento della presentazione della domanda, la loro acquisizione dovrà essere comprovata dalla pertinente documentazione, che dovrà essere trasmessa in duplice copia, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dalla autocertificazione, contenente tutti gli elementi della documentazione stessa, entro 30 giorni dalla data di acquisizione.

14. Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno

Entro 90 giorni dalla graduatoria definitiva, il soggetto proponente collocato in posizione utile ai fini del finanziamento, dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- 1) Nel caso di imprese individuali, il certificato di apertura della Partita Iva in campo agricolo.
- 2) Nel caso in cui l'insediamento come capo d'azienda avvenga in una società agricola, sia di capitali sia di persone, l'atto con il quale viene conferito dai soci al nuovo agricoltore il controllo effettivo della società.
- 3) Titoli di disponibilità registrati dei terreni e dei fabbricati aziendali, da cui se ne evinca la disponibilità fino alla conclusione di tutti gli impegni.

I nuovi agricoltori, oltre che in aziende acquisite in proprietà, possono insediarsi anche in aziende per le quali hanno stipulato un contratto di affitto o di comodato.

I contratti di affitto o di comodato, debitamente registrati nei modi di legge, dovranno essere depositati in copia presso i CAA e resi disponibili per eventuali controlli.

Entrambe le tipologie di contratto, pena la non ammissibilità della domanda, dovranno avere una durata minima di 10 anni a decorrere dalla data di insediamento e comunque di un periodo tale da garantire gli impegni assunti. Il contratto di affitto deve essere stipulato a norma e per gli effetti della L. 3 maggio 1982, n.203. La durata minima di 10 anni è ammissibile a condizione che il contratto sia stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria ai sensi dell'art. 45 della predetta legge 203/82.

Nei contratti di comodato deve essere prevista obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della domanda, la rinuncia, da parte del comodante, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art.1809 del Codice civile.

Sia i contratti di affitto che di comodato devono prevedere l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari dell'azienda alla realizzazione delle opere di miglioramento previste dal progetto allegato alla domanda di partecipazione al bando. Non hanno alcuna validità ai fini del bando i contratti di affitto o di comodato resi in forma verbale come anche i contratti non registrati.

- 4) Eventuali documenti autorizzativi connessi con le attività previste nel piano aziendale.
- 5) Documentazione attestante il livello di formazione/esperienza del nuovo dichiarato ai fini dell'attribuzione del punteggio dei criteri di selezione/criteri ammissibilità.

15. Procedimento Amministrativo

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi a valere sull'intervento SRE02 "Insediamento Nuovi Agricoltori" sono riportate in dettaglio nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale.

Di seguito si riassumono gli aspetti principali.

L'istruttoria delle domande di sostegno si articola nelle seguenti fasi:

- approvazione degli esiti della ricevibilità informatica (scarico delle domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN subito dopo il termine di scadenza);
- assegnazione al responsabile del procedimento e presa in carico della domanda (predisposizione elenco delle domande ricevibili informaticamente, con indicazione del punteggio auto attribuito e del relativo importo del progetto e del sostegno richiesto, in conformità a quanto indicato in domanda);



- provvedimento di nomina/incarico dei funzionari istruttori;
- ricevibilità ed ammissibilità, valutazione ed istruttoria tecnico-amministrativa.

I funzionari istruttori comunicheranno ai richiedenti l'avvio del procedimento istruttorio che deve contenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge 241/90 s.m.i. e dell'art. 9 e 10 Legge Regionale n.7/2019.

L'istruttoria informatizzata di questa fase procedurale riguarderà:

- la rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- la verifica del punteggio auto attribuito, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione con riguardo al conseguimento del punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di sostegno e la validazione del punteggio definitivo;
- la conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- l'affidabilità del richiedente (laddove previsto intesa come controllo antimafia);
- la verifica della corrispondenza tra il punteggio dichiarato nella domanda di sostegno e quello indicato in perizia asseverata con la scheda tecnica di auto-valutazione.
- Il sistema VECI definisce l'elenco dei controlli previsti dalla normativa UE, dal PSP e dal bando.

15.1 Formulazione della graduatoria

Le attività amministrative relative alla formulazione delle graduatorie saranno eseguite secondo quanto indicato nelle "Disposizioni attuative e procedurali generali del PSP".

15.2 Istruttoria tecnico-amministrativa

Le pratiche che hanno superato le fasi di ricevibilità e ammissibilità e che risulteranno posizionate nella graduatoria regionale definitiva, tra quelle finanziabili in relazione alla disponibilità finanziaria, saranno trasmesse ai servizi di competenza per l'istruttoria tecnico-amministrativa, propedeutiche al rilascio del decreto di concessione, secondo quanto disposto dalle "Disposizioni attuative e procedurali del PSP" in corso di approvazione.

15.3 Decreto di concessione

La concessione dei benefici previsti dall'intervento SRE02 avviene tramite decreto di concessione, coincidente con la decisione individuale di concedere il sostegno, emesso dal capo dell'Ispettorato dell'Agricoltura della provincia di competenza. Nel decreto di concessione, oltre ai benefici contributivi concessi, saranno riportati anche gli adempimenti e gli obblighi cui il nuovo imprenditore dovrà sottostare per ottenere il riconoscimento finale dei contributi. Saranno pertanto riportate le penalizzazioni che verranno applicate nel caso di mancato rispetto di uno o più obblighi o adempimenti.

In particolare, dovrà essere riportato che il conseguimento del requisito della professionalità oltre i 36 mesi dalla data del decreto di concessione del sostegno comporterà la revoca dei finanziamenti concessi con conseguente recupero del premio erogato.

Il mancato rispetto di uno solo degli obblighi del beneficiario riportato nel par. 8 del presente bando comporterà la revoca totale del beneficio concesso.

16. Modalità di pagamento del premio

Come già specificato nel paragrafo "Forma del sostegno e tipo di pagamento", il premio di cui al presente intervento sarà erogato in due rate:

- il 40% a titolo di acconto, a seguito della decisione con cui è concesso il sostegno;
- il 60% a saldo dopo la verifica dell'attuazione del piano aziendale e, se successiva, ad avvenuta acquisizione dell'adeguata formazione o competenza.

16.1 Pagamento dell'acconto

L'erogazione della prima quota pari al 40% del premio viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento". Per le modalità di presentazione della domanda di pagamento si rinvia alla sezione 5 delle Disposizioni attuative e procedurali.

16.2 Pagamento del Saldo

Unitamente alla domanda di pagamento a saldo, il beneficiario dovrà, ai fini del pagamento della quota a saldo del rimanente 60%, trasmettere, una relazione sottoscritta dal beneficiario, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, e dal tecnico nella forma di perizia asseverata, con la quale è dimostrato che il PA proposto è stato correttamente attuato unitamente alla ulteriore documentazione giustificativa prevista.

La relazione è da intendersi riepilogativa del PA realizzato e dovrà esporre in modo dettagliato le attività realizzate in conformità con quanto indicato nel PA ed il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riferimento al miglioramento della sostenibilità economica ed ambientale e dell'utilizzo delle ICT ed al posizionamento su mercati target.

La relazione dovrà contenere espressa dichiarazione che non si siano ottenuti altri premi per l'avvio della medesima attività a valere su altri fondi regionali, nazionali e comunitari.

Quanto espressamente dichiarato nella relazione dal beneficiario sarà oggetto di specifico controllo in sede di verifica della domanda di pagamento a saldo. Per la verifica del cumulo con altri aiuti all'avviamento sarà consultato il Registro Nazionale Aiuti di Stato.

L'ufficio istruttore competente provvede a verificare la conformità delle iniziative realizzate con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare le risultanze dell'accertamento svolto; provvede, inoltre, alla conferma del punteggio relativo ai criteri di selezione. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi.

Si intende, infine, richiamato, nel presente bando, quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione - orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) - versione riveduta pubblicata sulla GUCE C200 del 27/05/2021. Di seguito un estratto relativo alla Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie.

Omissis

5.3.2.3. Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la realizzazione dell'operazione è fondamentale per attivare il pagamento. È dunque essenziale avere la certezza che le realizzazioni/i risultati siano reali. Il controllo consiste pertanto nel verificare se le fasi concordate (target intermedi, se del caso) del progetto siano state completate e se le realizzazioni/i risultati siano stati prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità responsabili del programma (le realizzazioni/i risultati devono essere documentati). I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario in relazione alle realizzazioni/ai risultati prodotti non saranno sottoposti a controllo.

Omissis

17. Pubblicità e visibilità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC. Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con i fondi comunitari FEASR; deve assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono chiarite all'interno del manuale operativo "Linee guida sugli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità".

18. Privacy

L'amministrazione assicura che tutti i dati personali di cui venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

I dati forniti dal soggetto richiedente sono acquisiti dal soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente Bando.

L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

L'invio della domanda di sostegno presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto richiedente, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente bando.

19. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si farà riferimento al PSP Italia 2023-2027, al CSR Regione Sicilia, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, alle vigenti Disposizioni attuative e procedurali generali del PSP 2023-2027, nonché alle ulteriori disposizioni in materia di controlli emanate dall'Organismo Pagatore.